

STATUTO

Associazione RUMORBIANCO APS

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "RUMORBIANCO APS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di AREZZO e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 **(Scopo, finalità, attività)**

L'Associazione ha come scopo:

la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale, artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, dell'arte in generale, nonché la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, oltre alla diffusione e alla promozione d'attività culturale su tutto il territorio nazionale e internazionale. L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche, e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre associazioni, enti pubblici e privati. Promuove ed organizza altresì corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione.

L'associazione ha lo scopo inoltre di promuovere la cultura contemporanea sostenendo attività culturali finalizzate alla conoscenza e alla promozione delle arti contemporanee e allo sviluppo del confronto culturale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



STATUTO
RUMORBIANCO APS

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere: valorizzare e diffondere la cultura contemporanea, audiovisiva e delle arti visive tramite la produzione, l'organizzazione, la promozione e l'allestimento di eventi culturali e realizzazioni artistiche in genere, e in particolare tramite lo studio e la pratica di nuove modalità artistiche in genere e organizzative formali e strutturali, con particolare attenzione alla ricerca e alla sperimentazione;

organizzare e gestire attività di laboratorio nonché spettacoli teatrali, attività seminabile didattica, cantieri d'arti, conferenze, mostre, dibattiti, pubblicazioni, anche a mezzo stampa periodica e non, gestire festival o eventi culturali, con lo scopo di diffondere non solo le proprie produzioni ma anche quelle di altri, ritenuti affini per formazione, poetica e politica culturale,

- svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione delle sua attività e quella dei suoi soci.

svolgere, promuovere e gestire iniziative sul piano culturale e di ricerca con particolare riferimento agli audiovisivi, alla multimedialità, alle nuove tecnologie, alla cinematografia, alla musica, alla danza, al teatro, alle arti plastiche figurative e alle lettere, all'editoria, al mondo radiofonico e televisivo;

collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali, fondazioni e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi, con particolare attenzione ai mondi della scuola, con particolare attenzione al mondo giovanile, delle relazioni inter-generazionali, dell'intercultura, del disagio sociale, e con specifico riferimento a progetti di scambio inter-culturale elaborati su scala trans- nazionale,

svolgere attività di supporto organizzativo, tecnico e produttivo con enti o organizzazioni che operano nell'ambito artistico e culturale in genere;

progettare, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, attuare ed elaborare progetti e servizi nel campo della cultura, del turismo, dell'ambiente e del sociale che rientrino nei progetti finanziati da enti privati, dalla Comunità Europea e di competenza ministeriale, regionale, provinciale e comunale;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

(Ammissione e numero degli associati)

ART. 3

delle linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e
competitivo, al fine di finalizzare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto del
raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di
amministrazione.
L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di
secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.
diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività

ministeriale, regionale, provinciale e comunale;
mentre nei progetti finanziati da enti pubblici, dalla Comunità Europea e di competenza
oggetti e servizi nel campo della cultura, del turismo, dell'ambiente e del sociale che
effettare, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, attuare ed elaborare
e attività di supporto organizzativo, tecnico e produttivo con enti o organizzazioni che
interculturali, dell'interculturalità, del dialogo sociale, e con specifico riferimento a progetti di
università per lo svolgimento dei suddetti indirizzi, con particolare attenzione alle relazioni inter-
mondi della scuola, con particolare riferimento al mondo giovanile, delle relazioni inter-
collaborare con persone, gruppi, enti pubblici, locali, fondazioni e istituti
mondo radiofonico e televisivo;
alla musica, alla danza, al teatro, alle arti plastiche, alla letteratura, all'editoria, al
riferimento agli audiovisivi, alla multimedialità, alla tecnologia, alla cinematografia,
svolgere, promuovere e gestire iniziative sul piano culturale, artistico, letterario, musicale,
quella dei suoi soci.
di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione delle sue attività e
gratuito di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nel settore
culturale.
proprie produzioni ma anche quelle di altri, ritenuti attinenti per formazione, poetica e politica
periodica e non, gestire festival o eventi culturali, con lo scopo di diffondere non solo le
didattica, conferenze, mostre, dibattiti, pubblicazioni, anche a mezzo stampa
organizzare e gestire attività di laboratorio nonché spettacoli teatrali, attività seminariali
esperienze;
in genere e organizzative formali e strutturali, con particolare attenzione alla ricerca e alla
artistiche in genere, e in particolare tramite lo studio e la pratica di nuove modalità artistiche
produzione, l'organizzazione, la promozione e l'allestimento di eventi culturali e realizzazioni
volontarie e diffondere la cultura contemporanea, audiovisiva e delle arti visive tramite la
in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:



educativa;
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse

**STATUTO
RUMORBIANCO APS**

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

**ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi;

essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

**ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, oltre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:
l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni dalla deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicazione agli interessati, chiedere all'amministrazione, chi l'ha

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'Amministrazione, che della proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere all'amministrazione, chi l'ha

che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che della proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere all'amministrazione, chi l'ha

oppositamente convocata, in occasione della sua convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo

dal'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo

di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

**STATUTO
RUMORBIANCO APS**

mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con delibera di presa d'atto da parte del consiglio direttivo e in ogni caso trascorsi novanta (90) giorni dalla sua ricezione.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il 15 marzo di ogni anno.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

**ART. 6
(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;
l'Organo di amministrazione;
il Presidente;
l'Organo di controllo, ove nominato.

**ART. 7
(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;
nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con delibera di presa d'atto da parte del consiglio direttivo e in ogni caso trascorsi novanta (90) giorni dalla sua ricezione.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il 15 marzo di ogni anno.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, cedibili e trasferibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)



Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7
(Assemblea)



L'Assemblea ha diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze indeliberabili:
nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

**STATUTO
RUMORBIANCO APS**

approva il bilancio di esercizio;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sulla esclusione degli associati;
delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

**ART. 8
(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

approva il bilancio di esercizio;
 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 delibera sulla esclusione degli associati;
 delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 delibera sugli atti oggetto attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in prima o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in prima o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli associati non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza dei presenti, a meno che non sia prevista diversamente. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea allo quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nello sfere di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

**STATUTO
RUMORBIANCO APS**

- nominare i componenti di commissioni, gruppi di lavoro.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti per. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**ART. 9
(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 10
(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.



**STATUTO
RUMORBIANCO APS**

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 11
(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**ART. 12
(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

**ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 14
(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2392 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2392 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti redigenti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'opposto registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo, l'associazione deve nominare un revisore legale iscritto nell'opposto registro. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo, l'associazione deve nominare un revisore legale iscritto nell'opposto registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comuni denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria di fini esclusivamente perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comuni denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 5 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.



STATUTO
RUMORBIANCO APS
ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

~~ART. 17
(Volontari)~~

Il volontario non può essere retribuito in alcun modo, neppure dai beneficiari, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e le proprie capacità. L'attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio volontariato sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, le attività di volontariato.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

STATUTO
RUMORBIANCO APS
ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



STATUTO
RUMORBIANCO APS
ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche del proprio associato, solo quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 25% del numero dei volontari o al 25% del numero degli associati.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20
(Rinvio)



Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi di amministrazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con il Codice civile.